

Premesso che la surriportata disposizione dell'art. 8 bis ha carattere confermativo del controllo della Corte dei conti sui cennati enti, il Collegio prende atto che il testo della disposizione stessa non offre alcun ausilio idoneo ad individuare le modalità del controllo nei rendiconti della gestione finanziaria delle autorità portuali e quindi a verificare se persista o meno la competenza finora esercitata da questa Sezione su tali enti.

La circostanza invero che la precedente formulazione della norma espressamente richiama varie disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, istitutiva di questa Sezione, a differenza dell'attuale testo, potrebbe ingenerare il convincimento che il legislatore abbia ritenuto di derogare all'applicazione della legge n. 259 in materia di controllo sulle autorità portuali, sebbene nulla abbia statuito in ordine all'eventuale modulo alternativo di controllo.

Il Collegio a tale riguardo rifacendosi alle considerazioni espresse in una fattispecie analoga dalla Sezione Controllo Stato, con deliberazione n. 73 del 24 gennaio 1991 in tema di controllo sulle istituzioni universitarie, constata preliminarmente che un modulo di controllo risulta da un insieme di elementi e di dati normativi che attengono alle competenze degli organi, ai procedimenti, alle pronunce adottabili e agli effetti delle stesse, tutti fattori che in un supposto contesto di mutamento della disciplina preesistente avrebbero dovuto essere precisati e disciplinati, non essendo plausibile che profili importanti ed

essenziali del controllo vengano determinati in via di mera probabilità interpretativa.

La Sezione poi rafforza tali considerazioni alla stregua della già richiamata specifica natura della legge 21 marzo 1958. n. 259, che, come già ricordato, ha dato attuazione all'art. 100, c. 2 della Costituzione e in tale quadro ritiene altamente improbabile che il legislatore abbia inteso superare l'applicazione di tale legge alle autorità portuali in modo surrettizio, senza cioè una espressa formulazione normativa ma indirettamente mediante una generica norma che non reca contezza dei procedimenti da adottare, delle pronunce emanabili e della efficacia delle stesse.

E a tal riguardo il Collegio effettua un ulteriore più incisiva considerazione e cioè che all'atto della istituzione delle autorità portuali il legislatore ha dettato un sistema di controllo sulle medesime radicato nella disciplina contenuta nella più volte citata legge n. 259 del 1958, sicchè per valutare se con il recente art. 8 bis il legislatore stesso ha inteso abbandonare detto sistema di controllo occorre verificare se difettano in atto i presupposti per far luogo al controllo disciplinato dalla legge n. 259, ovvero, se, per contro, essi siano ancora rinvenibili.

In particolare, vengono in rilievo le disposizioni recate dalla legge n. 84/1994, istitutiva delle autorità portuali che attengono al sistema di finanziamento di tali enti, norme che non sono state sottoposte ad alcuna successiva modificazione.

L'art. 13 dispone che le entrate delle autorità portuali sono costituite in particolare dai canoni di concessione delle aree demaniali, delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nella singola circoscrizione territoriale, nonchè dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate in ciascun porto, oltre che da altre eventuali fonti.

Siffatto sistema di finanziamento coincide con quello che la legge n. 259/1958 assume a fondamento di un particolare tipo di controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e in particolare con quello previsto nell'art. 2 della legge n. 259/1958.

E' quivi invero stabilito che sono considerate contribuzioni ordinarie i contributi statali che con qualsiasi denominazione sono destinati con carattere di periodicità alla gestione finanziaria d'un ente, ovvero le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti sono autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Poichè nessuna modifica è intervenuta in ordine all'esposto sistema di finanziamento delle autorità portuali con riferimento alla cennata tipologia della contribuzione ordinaria contenuta nell'art. 2 della legge n. 259/1958, pare per ciò stesso inamissibile una interpretazione dell'art. 8 bis caducativa dell'applicazione alle autorità portuali di ogni sorta di controllo previsto dalla citata legge n. 259.

Peraltro il Collegio non ritiene di sottrarsi al compito di dare risposta al quesito relativo alla rilevanza giuridica che pur occorre riconoscere alla stringata disposizione dell'art. 8 bis, così come formulata e agli effetti che ne derivano.

In precedenza è stato sottolineato che il controllo di questa Sezione sulle autorità portuali è stato finora effettuato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958 e cioè mediante propri magistrati presenti alle riunioni degli organi collegiali di ciascun ente, aventi funzione sostanzialmente istruttoria rispetto al controllo spettante alla Sezione stessa, la cui conclusione risiede nel referto al Parlamento sulla gestione del singolo ente.

In realtà la previsione normativa dell'originario articolo 6, c. 4 della legge n. 84 del 1994 - non dissimilmente da consimili disposizioni riguardanti altri enti - rinviando, all'art. 12 della legge n. 259/1958 ha inteso solo richiamare le procedure di controllo connesse al medesimo, che, come innanzi chiarito, si sostanziano nella peculiare presenza d'un magistrato istruttore alle riunioni degli organi collegiali di ciascun ente.

Da quanto precede - secondo la Sezione - discende che l'effetto propriamente innovativo della disposizione dell'art. 8 bis innanzi riportata consiste appunto nel superamento del modulo di controllo ex art. 12 in ordine alle autorità portuali, fatta salva la conferma dell'applicabilità della legge n. 259/1958 e in particolare delle modalità connesse al controllo ex art. 2 della medesima, stante la presenza indiscutibile dei relativi presupposti, così come delineati dal legislatore.

In sostanza, in forza di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni dell'art. 8 bis appare da escludere un intendimento del legislatore non conforme alla Costituzione (art. 100, c. 2), cioè soppressivo del controllo ex lege n. 259/1958, anche se non può negarsi che ad un siffatto approccio interpretativo potrebbe contribuire il carattere essenziale del testo, non certo improntato a criteri di perspicuità.

La riconduzione da ultimo della stessa disposizione legislativa - così come dianzi interpretata - alla disciplina dell'art. 2 della legge n. 259/1958 rende superfluo il meccanismo accertativo che fa leva sulla emanazione di apposito D.P.C.M., previsto nell'art. 3 della legge medesima.

P.Q.M.

Dichiara che il controllo sulle autorità portuali esercitato dalla Corte dei conti persiste ad essere intestato a questa Sezione, che lo eserciterà in conformità degli articoli 2, 7 e 8 della legge 31 marzo 1958, n. 259, ad iniziare dai rendiconti relativi al 1997.

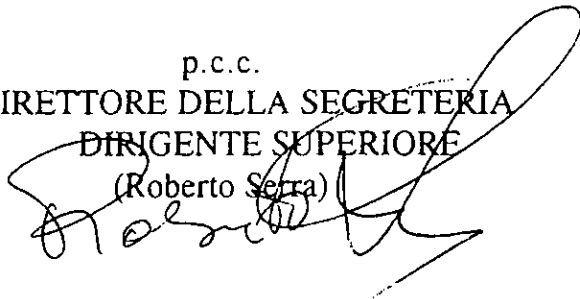
Ordina che copia della presente determinazione sia inviata oltre che alla Presidenza delle due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del tesoro, nonchè a tutte le autorità portuali sottoposte al controllo della Corte dei conti.

ESTENSORE
Salvatore Tripaldi

PRESIDENTE
Giuseppe Carbone

Depositata in Segreteria il- 6 APR. 1998

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)



nell'adunanza del 24 ottobre 1997;

visto il t. u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259, nonché la legge 14 gennaio 1996 n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 9 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. dott. Salvatore Tripaldi;

Ritenuto in

FATTO

Alle riunioni del Comitato dell'Autorità portuale di Napoli partecipa un estraneo all'organizzazione della Regione Campania, all'uopo delegato dal Presidente di detta Regione, ai sensi dell'art. 9, c. 1 della suindicata legge n. 84 del 1994.

E' quivi infatti previsto che di detto collegio fa parte il presidente della regione nella quale è localizzato il porto "o un suo delegato", senza alcuna specificazione in ordine ai requisiti del medesimo.

Nel corso della riunione del Comitato dell'Autorità portuale del 16 luglio 1997 il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione dell'Ente ha espresso dubbi in ordine all'ammissibilità della indicata partecipazione, riservandosi di investire della questione questa Sezione.

I cennati dubbi sono stati ricollegati al carattere pubblico sia del soggetto delegante, sia delle funzioni delegate, sia delle finalità sottese alle medesime - ed identificabili nella cura degli interessi della regione coinvolti nell'attività dell'Autorità portuale - dalle quali deriverebbe la carenza di legittimazione di detto soggetto estraneo all'organizzazione della Regione Campania, perché, in quanto tale, privo di un collegamento organico o di servizio con la medesima regione.

La indicata legittimazione peraltro si configurerebbe di dubbio fondamento anche ove fosse collegata al differente criterio seguito dal legislatore in ordine alla partecipazione del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che può delegare solo un componente della giunta camerale.

Dal silenzio del legislatore, invero, in ordine alla individuazione del soggetto delegato dal presidente della regione, potrebbe derivare solo una maggiore discrezionalità riconosciuta al medesimo dalla legge e non già la deroga al cennato principio della necessità di un collegamento organico e funzionale.

In data 25 luglio 1997 la questione è stata oggetto di esame preliminare da parte di apposito gruppo di studio costituito nell'ambito di questa Sezione, che ha ravvisato sussistenti i motivi di perplessità esposti dal Magistrato delegato al controllo.

Con nota del 22 settembre 1997 il Presidente preposto al coordinamento del controllo sugli enti ha fissato per la data odierna l'esame collegiale della cennata questione, esposta in un sintetico appunto trasmesso alle amministrazioni pubbliche interessate, all'uopo invitate a presentare deduzioni scritte e ad intervenire, se ritenuto opportuno, all'odierna adunanza per esporre oralmente il proprio avviso.

Con nota del 13 ottobre u.s. il Ministero dei trasporti e della navigazione, "pur nella considerazione che in base ai principi amministrativi regolanti la delega amministrativa esistono nell'ordinamento ipotesi di delega a persone fisiche non appartenenti all'organizzazione dell'organo delegante", ha sostenuto che nel caso in esame il delegato, "non provenendo dall'organizzazione stessa del delegante (la Regione), manca della necessaria qualificazione per rappresentare gli interessi regionali in seno al Comitato portuale".

La predetta Regione, per contro, con nota del suo Presidente in data 22 ottobre 1997 ha contestato i dubbi espressi dal Delegato al controllo di questa Corte e, in via prioritaria, ha sostenuto la carenza di potere di questa Corte in ordine alla sindacabilità della scelta operata dalla Regione riservandosi perciò di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Nel merito la Regione poi ha sottolineato la rilevanza della ricordata differente disciplina posta dal legislatore in relazione alla delega conferita dal presidente dell'ente camerale - derivandone l'ampia discrezionalità del presidente della regione - ed ha sostenuto che il ricorso da parte della Regione a professionista estraneo è da porre in collegamento con la complessità e la specificità dei compiti riservati al Comitato dell'Autorità portuale di Napoli, che richiedono il possesso di competenze diversificate nei vari ambiti operativi.

All'adunanza odierna è intervenuto per la Regione il Capo dell'Ufficio legale della medesima, che ha confermato le tesi esposte nella memoria scritta.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione in via preliminare riscontra che l'art. 6, c. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, istitutiva delle autorità portuali, affida alla Corte dei conti "il controllo di legittimità sulla gestione dell'autorità portuale", da esercitarsi "con le modalità previste dagli artt. 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259".

In tale quadro normativo il Collegio considera che la eventuale irregolare composizione del comitato portuale può esplicare effetti sulla legittimità dell'intera gestione dell'ente e che del resto oggetto diretto della presente adunanza è la verifica della legittimazione d'un componente del Comitato portuale di Napoli a partecipare ai lavori di detto organo e non la verifica della legittimità del sottostante atto di delega del Presidente della Regione Campania; sottolinea infine che questa Sezione nell'espletamento dei propri compiti non provvede all'annullamento di atti amministrativi o ad emanare pronunce interdittive della esecutività degli atti stessi.

Alla luce di tali premesse il Collegio ritiene eccedente la riserva formulata dalla Regione Campania in ordine alla attivazione di un conflitto di attribuzione.

1. Quanto al merito della questione la Sezione prende atto che i dubbi sollevati dal Magistrato delegato al controllo traggono origine da un consolidato indirizzo di questo Collegio - instauratosi in tema di rappresentanza e da detto Magistrato ritenuto fondato anche nel caso in esame, nel quale si verte in materia di delega amministrativa - secondo il quale, in assenza di specifica disposizione, il collegamento organico o quanto meno funzionale del rappresentante - in seno ad un organo collegiale pubblico - con il proprio ente o amministrazione, costituisce requisito della sua legittimazione a far parte di un organo collegiale (det. n. 1219 del 1974 e n. 1741 del 1983).

La Sezione è chiamata a verificare se l'indicato indirizzo è del tutto trasponibile dal versante della rappresentanza a quello della delega amministrativa.

Intanto va sottolineato il duplice contenuto della delega.

Questa è di norma riferita al trasferimento (nell'ambito dell'organizzazione amministrativa) dell'esercizio di una pubblica funzione - sostanziantesi nell'emanazione di atti autoritativi - dal soggetto titolare della stessa ad altro soggetto.

Il secondo campo di operatività della delega è costituito dal trasferimento della legittimazione a comporre un organo collegiale.

Nel caso in esame è pertinente tale ultimo contenuto (e sotto tale aspetto viene in rilievo la valutazione comparativa tra delega e rappresentanza, ovviamente di interessi) e pertanto sono sostanzialmente ininfluenti le singole discipline e le acquisizioni giurisprudenziali relative alla nota tripartizione tipologica delle deleghe (interorganiche, intersoggettive e di firma), che attengono precipuamente al cennato trasferimento di pubbliche funzioni.

Secondo l'art. 9, della legge n. 84/1994, invero, i delegati e i rappresentanti quivi previsti sono investiti del compito primario di concorrere alla formazione del comitato portuale e, in tale posizione, sono poi chiamati a curare e far valere gli interessi delle rispettive amministrazioni coinvolti dalle decisioni demandate dalla legge a detto collegio.

Essi, pertanto, - a differenza di quanto si riscontra nelle altre cennate ipotesi di delega amministrativa - non sottoscrivono o emanano alcun provvedimento pubblico e non esplicano direttamente alcuna potestà pubblica, al pari di ciascuno degli altri componenti del comitato portuale (tredici dei quali del resto sono soggetti privati).

L'esercizio delle potestà pubbliche - quelle previste dall'art. 9, c.3 di detta legge n.84/1994 - spetta per contro all'organo collegiale nel suo complesso - che è titolare dell'ufficio - e la volontà di detto collegio si identifica con la volontà della maggioranza dei presenti (che in seconda convocazione è sufficiente siano un terzo dei ventuno componenti, come dispone l'art.9, c.4 della legge n.84).

2. Quanto poi al punto decisivo in ordine al caso in esame, è di comune esperienza che pure per la delega amministrativa il trasferimento ha luogo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, onde anche il soggetto destinatario del trasferimento di norma è soggetto pubblico, in assenza di contraria disposizione.

E' peraltro da verificare se tale qualificazione pubblica del soggetto destinatario della delega sia in via di principio e quindi in termini assoluti indefettibile, onde in tale

ipotesi non dovrebbero ritenersi ammissibili fattispecie, seppure singolari, relative al conferimento di delega ad un privato, investito perciò stesso di una sorta di "munus publicum".

Il Collegio richiama in proposito la analogia che sullo sfondo accomuna la delega amministrativa ed il mandato privatistico e, senza ovviamente trascurare i profondi tratti differenziali connessi al carattere pubblico della prima, sottolinea la rilevanza in ogni caso dell'"intuitus personae", anche se la relativa area è di certo quasi illimitata nel secondo, a (profonda) differenza della delega.

3. Ciò posto la Sezione ritiene di dover procedere all'analisi dello specifico quadro normativo, a cominciare dalla struttura del comitato portuale, alla cui composizione concorrono varie categorie di soggetti, identificabili essenzialmente in tre.

La prima è costituita da soggetti che ricollegano allo Stato la loro partecipazione all'organo collegiale (il comandante del porto, il dirigente dei servizi doganali, il dirigente dell'ufficio speciale del genio civile per le opere marittime), la seconda è costituita dalle autorità di vertice - e quindi a rilevanza spiccatamente politica - dei tre enti territoriali (i presidenti della regione e della provincia e il sindaco del comune nel quale è localizzato il porto), nonché dell'ente locale camerale e la terza da soggetti scelti dalle categorie produttive interessate (gli imprenditori e i lavoratori).

La disciplina posta dal legislatore in ordine a siffatti componenti non è identica.

Per quelli indicati nella prima e nella terza categoria invero è testuale la loro qualificazione di rappresentanti (di specifiche branche operative dello Stato nel primo caso e delle categorie produttive nel terzo).

Solo poi per i componenti ricompresi nella seconda categoria è prevista la partecipazione alternativa di un soggetto (diverso dai presidenti o dal sindaco), per il quale la legge non stabilisce che esso intervenga in rappresentanza dei medesimi, sebbene in base a delega degli stessi.

Siffatto ricorso a distinti istituti giuridici non è scevro di conseguenze in ordine alla soluzione dei dubbi insorti sul caso in esame, atteso che secondo il già ricordato indirizzo consolidato di questa Sezione è implicito nella qualificazione di rappresentante di un soggetto o organo o ente pubblico il collegamento organico o quanto meno funzio-

nale con l'ente o l'organo pubblico, quale requisito della sua legittimazione ad operare come rappresentante.

Si configura del tutto singolare perciò il descritto contesto normativo nel quale il legislatore adopera il termine "rappresentanza" alle lettere c) e d) di detto art. 9, c.1 legge n.84/1994 e alle successive lettere da e) ad h) il termine "delegato", pur perseguendo in ogni caso lo stesso scopo e cioè la provvista di taluni componenti dell'organo collegiale.

4. Ai fini della soluzione del problema appare semplicistico e fuorviante l'immediato ricorso all'argomento - peraltro estraneo alle regole legali dell'ermeneutica giuridica - relativo all'improprietà redazionale della norma di cui alle lettere da e) ad h).

La Sezione ritiene pertanto di proseguire nell'esame del dettato normativo in vista della corretta individuazione dell'effettivo intento perseguito dal legislatore e nella prospettiva di tale traguardo considera la complessità delle attribuzioni demandate dalla legge al comitato portuale, che appaiono connotate da spiccata multidisciplinarietà.

Sul versante della programmazione significativo rilievo assumono il piano operativo triennale, che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali e i connessi interventi, nonché il piano regolatore portuale, che individua l'assetto complessivo del porto, la destinazione alle varie attività produttive delle aree e la diversificazione funzionale delle stesse.

Quanto poi alle attribuzioni immediatamente operative - a parte quelle di carattere organizzativo in tema di personale e di carattere contabile in tema di bilanci - rilevano, fra le più impegnative, le concessioni in materia di servizi di interesse generale, le concessioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa quella per il mantenimento dei fondali, nonché le concessioni più importanti delle aree e banchine demaniali - unitamente agli accordi sostitutivi di detti provvedimenti concessori - nonché le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali.

5. A fronte di tale variegato scenario di interventi la Sezione rileva che lo Stato dispone delle cennate tre specialistiche presenze nel comitato portuale, le quali rendono perseguibile in concreto la cura degli interessi statali coinvolti nelle attività demandate a

detto organo collegiale, mentre la corrispondente cura degli interessi regionali, provinciali e comunali, è affidata all'autorità di vertice di detti enti, a connotazione spiccatamente politica.

Non sembra perciò da escludere in via di principio che la facoltà di delega accordata a tali autorità di vertice non sia finalizzata a risolvere un mero problema di sostituzione - che peraltro è dal legislatore ignorato in ordine a quasi tutti gli altri componenti - quanto piuttosto a consentire che siano fronteggiate con adeguatezza le cennate complesse incombenze mediante l'intervento alternativo, ove necessario, di soggetto munito di diversificate competenze, al limite estraneo all'apparato.

Risulterebbe allora significativo che il legislatore abbia previsto la presenza di un delegato e non di un rappresentante o di un sostituto o di un vicario, ciò che in base al ricordato indirizzo di questa Sezione avrebbe comportato la preclusione nei confronti di un soggetto non collegato organicamente o funzionalmente con il proprio ente.

In siffatta ricostruzione è coerente poi anche la differente disciplina dettata dalla legge nei confronti del presidente dell'ente camerale, al quale la medesima ha sì conferito il potere di delega, ma ponendo due precisazioni, reciprocamente connesse e cioè che il delegato partecipa "in sua vece" e che deve appartenere alla giunta camerale.

L'immanenza in tal caso del collegamento funzionale con l'ente è testualmente disposta e si riconduce all'intento - qui senz'altro meramente sostitutorio - perseguito dal legislatore, dato che l'ente camerale di per sé è sede di compresenza di variegate esperienze.

Dispone infatti l'art. 14 della legge n. 580/1993 relativa al riordino degli enti camerali che la giunta è composta esclusivamente da consiglieri di amministrazione i quali rappresentano i vari settori produttivi, compreso espressamente quello dei trasporti e spedizioni.

6. La Sezione ritiene che le singolarità statutive contenute nell'art. 9, c. 1 della legge n. 84 siano diverse e perciò sintomatiche non già di sviste sul versante della tecnica legislativa, ma funzionali a differenti contenuti sostanziali.

Sullo sfondo di siffatto possibile quadro interpretativo dell'art. 9, c. 1 della legge n. 84/1994 si collocano e vengono in considerazione la profonda evoluzione legislativa

intervenuta nell'ultimo decennio in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e la progressiva accentuazione della presenza di privati nell'esercizio di potestà pubbliche, con il passaggio dall'amministrazione autoritativa a modelli di amministrazione consensuale (si ricordano emblematicamente gli accordi integrativi e specialmente quelli sostitutivi di provvedimento, introdotti dall'art. 11 della L. n.241/1990).

Rilievo più pertinente alla problematica in esame assumono poi la riforma delle autonomie locali (L. n. 142/1990) e in particolare l'ampia facoltà discrezionale riconosciuta alle autorità di vertice degli enti locali territoriali nella scelta degli assessori (L. n.81/1993).

Acquista consistenza in definitiva l'ipotesi di una volontà del legislatore, ancorché non testualmente espressa, (ma ricostruibile alla stregua di concorrenti criteri interpretativi) incline a non escludere la facoltà dei presidenti degli enti indicati ed dei sindaci di trasferire, ove ritenuto necessario, anche a soggetti estranei ai rispettivi apparati amministrativi la legittimazione a far parte dei comitati portuali istituiti con la legge n. 84/1994.

L'esplicazione concreta poi di siffatto "munus publicum" va rapportata ai limiti di durata e alle modalità - eventualmente anche particolareggiate - fissate dal delegante nello specifico atto di delega.

In assenza peraltro di puntuali vincoli posti dalla norma in ordine alla scelta del delegato - sostanzialmente identificantesi in un esperto - il provvedimento traslativo della indicata legittimazione va quanto meno puntualmente motivato in ordine sia alla causa determinativa della delega nei confronti del soggetto estraneo all'apparato del singolo ente sia al possesso da parte del delegato degli specifici requisiti professionali che ne giustificano la scelta.

E' appena a riguardo da sottolineare che discende dai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione il vincolo al corretto uso della discrezionalità da parte dei deleganti.

Quanto, in particolare, ai secondo dei cennati principi, la corretta scelta del delegato esclude la legittimazione di soggetto nei confronti del quale esista o possa insorgere una situazione di conflitto d'interessi.

P.Q.M.

Dichiara che non sussistono motivi di rilievo in ordine alla partecipazione alle riunioni del Comitato dell'Autorità portuale di Napoli di soggetto estraneo all'apparato della Regione Campania, all'uopo delegato dal Presidente della Regione stessa.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata a norma dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, oltre che alla Presidenza della due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del tesoro, al Presidente della Regione Campania, all'Autorità portuale di Napoli, nonché a tutte le autorità portuali sottoposte al controllo della Corte dei conti.

ESTENSORE
f.to Tripaldi

PRESIDENTE
f.to Schiavello

Depositata in Segreteria il 5 novembre 1997

p. c. c.

Il Direttore della segreteria
Dirigente superiore
(Roberto Serra)

